



# COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

\*\*\*\*\*

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del Reg. del 29/11/2016	<b>OGGETTO:</b>	Giudizio Consiglio di Stato, r.g. n. 1081/2007, Comune c/ Giovanni Daniele per l'annullamento dell'ordinanza del T.A.R. Lecce n. 1266/04. Sentenza n. 3366/16 del 26.7.2016 – Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett. a), del T.U. 18.8.2000, n. 267
----------------------------------	-----------------	---

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di NOVEMBRE alle ore 16:55 nella sala delle adunanze Consiliari.

Alla 1° convocazione ed in seduta Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
ARNESANO Luigi	Si	
CASILLI Daniele		Si
FINA Michele Arcangelo	Si	
IANNE Gaetano	Si	
LEUZZI Cosimo		Si
MARINACI Vincenzo	Si	
MOGAVERO Salvatore		Si
QUARANTA Paolo		Si
ROSATO Antonio		Si
RUGGERI Alessandro	Si	
TONDO Giuseppe	Si	

**PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 5**

E' presente l'assessore esterno Dr.ssa Margherita D'AMONE.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Luigi ARNESANO

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

### PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. <b>Il Capo Settore</b> F.to Avv. Maria Loredana MELE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. <b>Il Responsabile del Servizio Finanziario</b> F.to Dr. Antonio PERRONE
---	---

### Impegno di Spesa

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che con deliberazione di G.C. n. 284 del 29.11.2004 questo Comune decideva di ricorrere in appello dinanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento dell'ordinanza n. 1266/04 emessa dal T.A.R. Lecce in accoglimento della domanda cautelare proposta dal Sig. Giovanni Daniele e altri nel giudizio (iscritto al n. 1996/2004 r.r.) da questi promosso dinanzi al Giudice amministrativo da ultimo citato per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota prot. n. 13034 del 15.9.1994, con la quale il RUP/Responsabile dell'UTC ha espresso parere negativo e rigettato l'istanza del Daniele per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un impianto di distribuzione carburanti sulla S.P. n. 17 Salice-Veglie part. 71 - 72 - e 629 fogl. 34; e degli ulteriori atti meglio specificati nell'atto introduttivo del gravame;

CONSIDERATO che il giudizio in commento si è concluso con la sentenza n. 3366/16 del 26.7.2016 e che con essa il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente sull'appello principale, lo ha respinto e ha condannato il Comune alla rifusione delle spese di lite di detto grado di giudizio, liquidandole, in favore della parte appellata, in € 3.000,00 oltre accessori di legge;

VISTA la nota del 31.10.2016 a firma del legale di controparte, acquisita al prot. gen. n. 11986 del 3.11.2016, con la quale, quantificate le spese di lite in complessivi € 3.806,40 (euro tremilaottocentosei/40), si sollecita il Comune al pagamento di detta somma mediante le modalità ivi indicate;

VISTI, altresì, gli artt. 193 e 194 del T.U. 18.8.2000, n. 267 e, in particolare, quest'ultimo, ai sensi del quale, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

RILEVATO che, attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza, il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dal citato art. 194 per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

### CONSIDERATO:

- a) che la sentenza di che trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, co. 1, lett. a) del D.lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- b) che la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

RITENUTO, pertanto, di dover riconoscere quale debito fuori bilancio le somme alla cui corresponsione è stato condannato il Comune con la sentenza anzidetta e di dover stabilire i mezzi coi quali farvi fronte;

DATO ATTO che in merito al presente atto il Revisore dei Conti ha espresso parere

favorevole, che qui si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO**, altresì, che ai sensi dell'art. 23, co. 5, della Legge 27.12.2002, n. 289, “*i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 - comma 2 - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti*”;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti n. 6
- Consiglieri votanti n. 6
- Favorevoli n. 5
- Contrari n. 0
- Astenuti n. 1 (Ianne)

espressa per alzata di mano,

## D E L I B E R A

1) **DI RICONOSCERE**, per i motivi di cui in premessa, quale debito fuori bilancio *ex art. 194, co. 1, lett. a)*, del T.U. 18.8.2000, n. 267, le somme liquidate nella sentenza n. 3366/16 del 26.7.2016 con la quale il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente, ha respinto l'appello e condannato il Comune alla rifusione delle spese di lite del grado di giudizio in commento, liquidandole, in favore della parte appellata, in € 3.000,00, oltre accessori di legge e, precisamente, per complessivi € 3.806,40 (euro tremilaottocentosei/40), come indicato nella nota del 31.10.2016, a firma del legale di controparte (v. prot. gen. n. 11986/16);

2) **DI DARE ATTO** che, in presenza di sentenze esecutive, il Comune è tenuto a pagare le somme liquidate dal Giudice;

3) **DI PORRE** l'onere della spesa complessiva anzidetta a carico dell'intervento 1.10.05.02.001-01.11/2496 “*Ripianamento debiti fuori bilancio e pagamento sentenze e transazioni*” del corrente bilancio;

4) **DI DARE ATTO**, altresì, che in merito al presente atto il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole, che qui si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;

5) **DI INVIARE** copia del presente atto alla Procura della Corte dei Conti della Regione Puglia;

6) **DI DARE ATTO** che il resoconto stenotipografico della discussione della presente deliberazione è allegato al verbale di seduta.

= = = =

## IL CONSIGLIO COMUNALE

SU PROPOSTA del Sindaco;

CONSIDERATA l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, co. 4, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti n. 6
- Consiglieri votanti n. 6
- Favorevoli n. 5
- Contrari n. 0
- Astenuti n. 1 (Ianne)

espressa per alzata di mano,

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Sig. Luigi ARNESANO

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

---

---

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 01/12/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 1202 del Reg.).

Data 01/12/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Domenico CACCIATORE

---

---

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/11/2016

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);  
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

---